



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Illustrissimi Signori Magistrati:

dott. Marco Rossetti - Presidente rel. ed est.

dott. Raffaele Rossi - Consigliere

dott. Alberto Crivelli - Consigliere

dott. Salvatore Saija - Consigliere

dott. Giovanni Fanticini - Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto: assicurazione furto - onere della prova - riparto - criteri - sindacabilità in cassazione della sufficienza della prova del furto - inammissibilità.

ORDINANZA

sul ricorso n. 1731/25 proposto da:

-) [REDACTED] **s.r.l.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *ricorrente* -

contro

-) [REDACTED] **s.p.a.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ex lege* all'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [REDACTED];

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 24 ottobre 2024 n. 1862;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2026 dal Presidente relatore dott. Marco Rossetti;

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2018 la società [REDACTED] s.r.l.. (che in seguito muterà ragione sociale, per effetto di fusione per incorporazione, in [REDACTED] s.r.l., e come tale sarà d'ora innanzi indicata), agendo unitamente ad altro soggetto oggi non più parte in causa, convenne dinanzi al Tribunale di Rovigo la società [REDACTED] Assicurazioni (che in seguito muterà ragione sociale in [REDACTED] d'ora innanzi "la [REDACTED] esponendo:





-) di avere stipulato con la società [REDACTED] s.p.a. (in seguito fusa per incorporazione nella società convenuta) un contratto di assicurazione contro il rischio di furto del veicolo marca Land Rover, modello "Range Rover Sport", targato [REDACTED]

-) il 13.3.2017 il suddetto veicolo fu rubato;

-) l'assicuratore aveva rifiutato l'indennizzo adducendo l'esistenza di "elementi contraddittori ed anomali" sulle modalità del fatto per come denunciato dall'assicurata.

Chiese pertanto la condanna della convenuta al pagamento dell'indennizzo, indicato in euro 62.000.

2. La [REDACTED] si costituì contestando la domanda. Dedusse tra l'altro che le modalità con cui avvenne il furto, per come descritte dall'assicurata (effrazione d'una finestra dell'abitazione del legale rappresentante della [REDACTED] con furto in appartamento e dell'autoveicolo custodito nel pertinente garage) coincidevano con quelle dichiarate dal denunciante in un precedente furto denunciato il 20.10.2013 e già risarcito.

3. Con sentenza 27.6.2022 n. 578 il Tribunale di Rovigo rigettò la domanda ritenendo in particolare che:

-) la [REDACTED] non aveva provato il furto;

-) la deposizione del testimone [REDACTED] era irrilevante al fine dell'accoglimento della domanda, in quanto il furto avvenne due settimane dopo i fatti riferiti dal testimone, e non vi era certezza che in tale periodo il veicolo fosse rimasto sempre nel luogo ove il testimone aveva dichiarato di averlo visto;

-) la consegna al perito assicurativo - come prescritto dalla polizza - di due chiavi del veicolo era anch'essa irrilevante, in quanto avvenuta quattro mesi dopo il furto e non vi era certezza di quale fosse il numero di chiavi di cui il veicolo era dotato.

La sentenza fu appellata dalla società soccombente.





4. Con sentenza 24.10.2024 n. 1862 la Corte d'appello di Venezia ha rigettato il gravame.

Anche la Corte d'appello ritenne non raggiunta la prova della verità dei fatti.

Ritenne in particolare che:

-) la denuncia di furto era di per sé inidonea a dimostrare la sottrazione del veicolo;

-) la prova testimoniale non era "attendibile e certa";

-) la consegna delle chiavi al perito nominato dall'assicuratore non era decisiva perché *"non accompagnata dagli ulteriori adempimenti necessari a ritenere assolto l'onere probatorio (certificato di proprietà, estratto giuridico [sic] originario con annotazione della perdita di possesso rilasciati dal P.R.A., libretto di circolazione)";*

-) non vi era prova sufficiente che davvero nel 2017 si verificò una effrazione nell'abitazione dell'amministratore della [REDACTED] a seguito della quale fu sottratto anche l'autoveicolo assicurato.

5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla [REDACTED] con ricorso fondato su cinque motivi.

La [REDACTED] ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria.

Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all'art. 380 bis, secondo comma, c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo è denunciata la violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c..

Nella illustrazione del motivo la ricorrente muove dall'assunto che la Corte d'appello avrebbe rigettato la domanda sul presupposto che l'unico elemento di prova fornito dall'attrice consisteva nella denuncia del furto presentata ai Carabinieri (p. 7, quinto capoverso, primo rigo, del ricorso), e deduce che la denuncia di furto non era affatto l'unico elemento addotto a sostegno della domanda, ma altri ve n'erano: il fatto stesso che era stato stipulato un contratto di assicurazione; l'interrogatorio del legale





rappresentante della [REDACTED] (la persona, deve ritenersi, che di fatto aveva la disponibilità della dimora - formalmente intestata ad un *trust* - e dell'autoveicolo - formalmente intestato ad una società commerciale -, dal momento che nella denuncia di furto si riferisce all'una ed all'altro parlando della "*mia abitazione*" e della "*mia vettura*"); la deposizione testimoniale, la consegna delle chiavi al perito assicurativo.

L'illustrazione del motivo prosegue sostenendo che non si possa pretendere dall'assicurato la prova dell'esistenza del bene nel preciso momento immediatamente antecedente alla sottrazione, specie quando il furto viene scoperto solo al rientro dopo una lunga assenza; che è impossibile provare i fatti negativi; che a fronte degli elementi sopra elencati la prova dell'esistenza del veicolo, della sua funzionalità e della sua sottrazione ad opera di ignoti si sarebbe dovuta ritenere sussistente, e sarebbe spettato all'assicuratore dimostrare la simulazione del reato.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Per quanto attiene alla lamentata violazione dell'art. 116 c.p.c., essa non sussiste: questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che la violazione di tale norma può essere dedotta come motivo di ricorso per cassazione solo in un caso: quando il giudice di merito attribuisca pubblica fede ad una prova che ne sia priva oppure, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova a valutazione vincolata, come l'atto pubblico (*ex multis*, Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; il principio è stato altresì ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte, nella decisione pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, al § 14 dei "Motivi della decisione").

Per contro, la valutazione delle prove in un senso piuttosto che in un altro, ovvero l'omessa valutazione di alcune fonti di prova, non costituisce di per sé violazione dell'art. 116 c.p.c., e quindi un *error in procedendo*.

1.2. Anche la denunciata violazione dell'art. 2697 c.c. è censura infondata.

Che spetti all'assicurato l'onere di provare l'avveramento del rischio oggetto del contratto di assicurazione è principio indiscusso.





La sentenza impugnata non ha dunque violato tale norma, là dove ha addossato alla ██████ l'onere di provare il furto ed il suo oggetto. Lo stabilire poi se tale prova possa dirsi raggiunta oppure no, alla luce degli elementi disponibili, è questione riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

1.3. Le ulteriori deduzioni svolte dalla società ricorrente, circa la sufficienza del quadro indiziario a disposizione della Corte d'appello; l'attendibilità e la coerenza della deposizione testimoniale; la conformità o meno di determinate circostanze di fatto all'*id quod plerumque accidit*, ineriscono anch'esse alla valutazione delle prove, del loro significato e della loro rilevanza: ma in sede di legittimità non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (*ex permultis*, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant'anni: e cioè che "*la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione*").

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo è denunciata la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c..





La ricorrente deduce che la sentenza impugnata avrebbe violato il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Sostiene che la Corte d'appello non avrebbe potuto esigere dall'assicurato la prova dell'esistenza e della efficienza del veicolo assicurato, in quanto tali circostanze dovevano considerarsi pacifiche perché mai specificamente contestate dalla compagnia sin dal primo grado.

Aggiunge che la stessa esistenza del contratto assicurativo implicava necessariamente la conoscenza, da parte dell'assicuratore, dell'esistenza del bene, del suo valore e della sua funzionalità, con la conseguenza che la mancata contestazione di tali elementi avrebbe dovuto vincolare il giudice.

2.1. Il motivo è infondato.

Il principio di diritto applicato dalla Corte d'appello è corretto ("*l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per i fatti ad essa ignoti*": così, *ex multis*, Cass. 08/05/2023, n. 12064; Cass. 31/08/2020, n. 18074; Cass. 04/01/2019, n. 87; Cass. 13/02/2013, n. 3576).

Ora, la Corte d'appello ha rigettato la domanda in base a plurimi argomenti, uno soltanto dei quali fu la mancanza di prova dell'esistenza e della efficienza del veicolo alla data del 13.3.2027.

Da ciò discende che il motivo è privo di decisività per due ragioni:

-) sia perché i restanti argomenti *in facto* spesi dalla Corte d'appello per ritenere l'insufficienza della prova del furto sarebbero comunque sufficienti a sorreggere il giudizio di rigetto;

-) sia perché la non contestazione dell'esistenza del veicolo al momento della stipula del contratto, non comporta di per sé la conoscenza dell'esistenza del veicolo al momento in cui se ne denunciò il furto. L'assicuratore, infatti, può scegliere di ispezionare il veicolo al momento della stipula del contratto, ma non ha ovviamente l'onere di tenersi costantemente informato sulle vicende di esso, competendo piuttosto all'assicurato darne conto all'assicuratore (arg. ex art. 1898 c.c.).





Dunque l'esistenza e le condizioni del veicolo, al momento in cui se ne denunciò il furto, erano circostanze estranee alla sfera di conoscibilità dell'assicuratore, e come tali sottratte agli effetti della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c..

3. Il terzo motivo di ricorso.

Col terzo motivo è denunciato il vizio di omesso esame d'un documento decisivo, ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c..

La ricorrente sostiene che la Corte d'appello non ha adeguatamente valorizzato il fascicolo del procedimento penale avviato a carico di ██████████ amministratore della ██████████ e poi archiviato (fascicolo depositato nell'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, in quanto formato successivamente al maturare delle preclusioni nel giudizio di primo grado.).

Da tale documento emergerebbe che il veicolo della ██████████ aveva attraversato la frontiera tra Moldavia e Ucraina nei giorni immediatamente successivi alla partenza del proprietario e prima della denuncia di furto.

Secondo il ricorrente, tale documento dimostrava di per sé l'avvenuta sottrazione del veicolo e la verità dei fatti denunciati dall'assicurata all'assicuratore.

Quanto all'utilizzabilità del documento, la ricorrente deduce che esso fu acquisito dopo il maturare delle preclusioni del primo grado, sicché fu legittimamente prodotto nel giudizio di appello.

3.1. Il motivo è *manifestamente* inammissibile per più ragioni.

La prima e più evidente è che l'omessa valutazione d'una fonte di prova non costituisce "omesso esame d'un fatto decisivo". Il "fatto decisivo" di cui parla l'art. 360, n. 5, c.p.c. è il fatto costitutivo della pretesa (nella specie, il furto), e nel nostro caso esso è stato ampiamente esaminato dalla Corte d'appello.

Così hanno stabilito le Sezioni Unite di questa Corte, allorché furono chiamate a definire i limiti del nuovo motivo di ricorso per cassazione previsto dalla norma suddetta (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014,





nella cui motivazione si afferma: *"l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti"*).

3.2. La seconda ragione di inammissibilità è che la doppia pronuncia conforme nei gradi di merito in ogni caso preclude la prospettabilità come motivo di ricorso del vizio di omesso esame d'un fatto decisivo. Né la c.d. "doppia conforme" viene meno, come invocato dal ricorrente a p. 16 del ricorso e ribadito nella memoria, pel solo fatto che al giudice d'appello sia stata sottoposta una fonte di prova non prodotta in primo grado.

3.3. La terza ragione di inammissibilità è la violazione dell'onere imposto a pena di inammissibilità dell'art. 366, n. 6, c.p.c., nel testo novellato dal d. lgs. 10.10.2022 n. 149.

Il presente ricorso è stato infatti notificato il 7.1.2025.

L'art. 35, comma 5 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (nel testo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197) ha disposto che le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile (e dunque le norme sul giudizio di legittimità) *"hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data"*, e dunque anche al presente giudizio.

Il novellato art. 366, n. 6, c.p.c., stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilità non solo la specifica indicazione, per ciascuno dei motivi, dei documenti sui quali il motivo si fonda, ma anche *"l'illustrazione del contenuto rilevante degli stessi"*.

3.3.1. Nel caso di specie il documento il quale si assume non esaminato dalla Corte d'appello (all.to 6 al fascicolo d'appello) consta di sei distinti *files* in formato *.pdf, estesi rispettivamente per 96, 106, 56, 2 e 16 pagine, e così complessivamente per 276 pagine.





La ricorrente tuttavia non si è curata di indicare con esattezza quale parte di questo *mare magnum* assume essere stata trascurata dalla sentenza impugnata, né ha provveduto a localizzare in modo idoneo questa parte.

3.4. Reputa nondimeno non superfluo il Collegio aggiungere che il documento che la ricorrente assume essere stato ingiustamente trascurato, lungi dal dimostrare la verità dei fatti denunciati all'assicuratore, svela l'esistenza di una capillare organizzazione delinquenziale dedita al furto ed all'esportazione di veicoli di pregio; dà conto che ■■■■■ ■■■■■ amministratore della società ricorrente, fu imputato del delitto di cui all'art. 367 c.p., per avere denunciato il furto del veicolo assicurato sapendo (secondo l'ipotesi accusatoria) che esso era già stato esportato in Ucraina; dà conto, infine, che ■■■■■ ■■■■■ fu prosciolto per maturata prescrizione, senza accertamento della sua innocenza.

Il ruolo di questa Corte non le consente di trarre illazioni o deduzioni di sorta da tali circostanze di fatto: quel che rileva, ai fini dell'inammissibilità del motivo di ricorso qui in esame, è che il documento il quale si assume trascurato era comunque privo del requisito della *decisività*, dal momento che se da esso non poteva trarsi la prova certa della falsità dei fatti dichiarati dall'assicurato all'assicuratore, nemmeno potrebbe trarsi la prova certa del contrario.

4. Il quarto motivo di ricorso.

Anche col quarto motivo di ricorso è denunciato il vizio di omesso esame d'un fatto decisivo.

Il motivo ripropone nella sostanza la medesima censura già formulata col terzo motivo di ricorso, ed è inammissibile per le medesime ragioni già esposte a confutazione di quello.

5. Il quinto motivo di ricorso.

Il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 116, 132 c.p.c. e 2697 c.c..

L'illustrazione del motivo contiene una tesi così riassumibile:





-) la Corte d'appello ha rigettato la domanda ritenendo sospetta la circostanza che, in occasione del furto della vettura, gli ignoti ladri si introdussero anche nell'appartamento in uso a [REDACTED] forzando la medesima finestra già forzata quattro anni prima, in occasione di altro furto denunciato ed indennizzato dal medesimo assicuratore;

-) tuttavia era onere dell'assicuratore dimostrare che il furto era simulato e che i danni dichiarati causati dai ladri erano in realtà preesistenti;

-) in ogni caso l'attrice aveva fornito adeguata prova che i danni causati dal furto del 2013 erano stati riparati prima del furto denunciato nel 2017.

5.1. Il motivo è inammissibile nella parte in cui censura la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

Quanto alla dedotta violazione dell'art. 2697 c.c., il motivo è invece infondato, in quanto è ben vero che è onere dell'assicuratore dimostrare i fatti costitutivi di eventuali eccezioni di non indennizzabilità del sinistro a causa della previsione contrattuale di delimitazioni causali, spaziali o temporali del rischio. Ma tale onere sorge dopo che l'assicurato abbia dimostrato l'avverarsi del sinistro nella sua storicità, prova che la Corte d'appello ha ritenuto non esaustiva, con accertamento qui non sindacabile.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m.

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna [REDACTED] s.r.l. alla rifusione in favore di [REDACTED] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.655, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;

(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a





quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 21 aprile 2026.

Il Presidente est.
(*Marco Rossetti*)

